

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - COPIA

OGGETTO: Servizio in emergenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e la reintrega delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali.

		P	A
SARDO SALVATORE	Sindaco	X	
DIBENEDETTO GAETANO	Assessore	X	
AMATO GIUSEPPE	“	X	
D'AQUILA MARIA STELLA	“	X	
MAZZARELLO GIACOMO	“	X	
SCOLLO SALVATORE	“	X	

L'anno duemilaundici addì **VENTICINQUE** del mese di **GENNAIO** alle ore 17.00 nella Residenza Municipale a seguito di regolare invito, si è riunita la Giunta Municipale. Accertata la sussistenza del numero legale assume la Presidenza il Sindaco D.r Sardo Salvatore con l'assistenza del Segretario Generale Dr. Innocente Carmelo.

Il Responsabile del Servizio;

Vista la presente proposta di deliberazione e la L.R. 48/91, come modificata dalla L. R. n. 30/2000 esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

Monterosso Almo, li 25/01/2011

Il Responsabile del Servizio
F.to **D.ssa Morello Concetta**

Il Responsabile del Servizio;

Vista la presente proposta di deliberazione e la L.R. 48/91, come modificata dalla L. R. n. 30/2000 esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile

Monterosso Almo, li 25/01/2011

Il Responsabile del Servizio
F.to **D.ssa Morello Maria Rita**



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

AREA AFFARI GENERALI

Servizio Vigilanza

OGGETTO: servizio, in emergenza, per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e la reintegra delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali.

Il Resp. Area "AA.GG."

Premesso:

1. che il Comune - come previsto dal Titolo II del Codice della Strada e, in particolare dall'art. 14 che disciplina la responsabilità dell'Ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale - deve provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza dell'area interessata da incidenti stradali, nonché assicurare il ripristino dello stato dei luoghi così come disposto dall'art. 211;
2. che il Comune è tenuto a ottemperare ai principi generali dettati dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - ovvero *"La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato"*, e nel perseguimento di tale finalità occorre tener conto del rispetto della legislazione vigente in materia di salvaguardia, specie quanto prescritto dal Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 - Codice dell'Ambiente -.
3. che il Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - all'art. 15 lettera f) vieta di *"depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze"*; all'art. 161 prevede la fattispecie secondo la quale, allorché si verifichi la caduta o lo spargimento di materie viscidie o infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione stradale, il conducente del veicolo fonte della caduta o dello spargimento, è tenuto ad *adottare ogni cautela necessaria per rendere sicura la circolazione e libero il transito* (comma II), ed inoltre, deve provvedere a *segnalare il pericolo agli altri viaggiatori ed informare del fatto l'Ente proprietario della strada o un organo di Polizia* (comma III), tutto ciò è funzionalizzato a garantire il corretto ripristino delle condizioni di sicurezza della strada;
4. che l'art. 15, comma 1, lettera f-bis, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - , inserito dalla legge n. 120 del 29 luglio 2010, rubricato *"Atti vietati"* prevede che *"su tutte le strade e loro pertinenze è vietato (...) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in sosta o in movimento"*. Per le violazioni a tale divieto è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 400;
5. che l'Amministrazione Comunale, al fine di assicurare il rispetto della normativa richiamata, deve garantire l'efficiente servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali post incidente, attraverso la pulitura e bonifica della piattaforma stradale le cui condizioni sono state compromesse dal verificarsi di incidenti stradali; le operazioni principali delle attività di ripristino post incidente consistono:
 - o nell'aspirazione dei liquidi inquinanti sversati di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti (lubrificanti, carburanti, refrigeranti, ecc.), il recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, metallo, residui di carrozzeria, ecc.),
 - o nel recupero di materiale trasportato e disperso a seguito di incidente.

Considerato

6. che i servizi sopra descritti non sono attualmente svolti dall'Amministrazione Comunale in modo efficace e non risulta agevole l'avvio della procedura di richiesta di rimborso alle compagnie assicurative per i danni cagionati all'infrastruttura stradale a seguito di incidenti tra veicoli;
7. che per la corretta e regolare esecuzione degli interventi concernenti il servizio in oggetto è richiesto il possesso di caratteristiche, iscrizioni ed abilitazioni di cui l'Amministrazione non ha alcuna disponibilità;
8. che la creazione all'interno dell'Amministrazione di strutture operative per la realizzazione dell'attività di ripristino post incidente e dell'organizzazione di uffici e procedimenti adeguati al recupero dei costi sostenuti

per l'operatività del servizio nei confronti delle compagnie assicurative risulterebbe onerosa in termini di risorse umane ed economiche;

9. che per ottimizzare la gestione dei sinistri, nel miglioramento della sicurezza stradale e della tutela ambientale, si rende indispensabile l'instaurazione di una collaborazione sinergica con un Operatore esterno, in grado di adempiere con professionalità e diligenza alle enunciate esigenze del territorio, nel rispetto delle prescrizioni normative;
10. che, a fronte dell'affidamento ad un Operatore esterno, specializzato nei servizi di cui trattasi l'Amministrazione Comunale beneficerà del *servizio di ripristino post incidente* anche per sversamenti di liquidi inquinanti di dotazione funzionale del veicolo nel caso in cui il conducente sia rimasto sconosciuto, in quanto verrebbe a determinarsi una situazione di grave e occulto pericolo, perché non avvistabile, né prevedibile e, come tale, costituente vera e propria insidia o trabocchetto, comportante, pertanto, chiare responsabilità di ogni ordine e grado in capo all'Ente proprietario della strada;
11. che l'Amministrazione Comunale, per l'adempimento delle prescrizioni sopra enunciate, servendosi di Operatore esterno, non è investita di onere alcuno, specie economico, in quanto il rapporto intercorrente tra l'Ente proprietario della rete stradale e l'Operatore esterno incaricato di svolgere le attività del servizio di ripristino post incidente è qualificato come *concessione di servizi* conformemente a quanto stabilito dall'art. 30 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, pertanto, *"la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio"*; nella fattispecie *de quo*, l'Operatore esterno riceve, quale controprestazione dell'affidamento del servizio, il recupero di quanto sostenuto nell'esecuzione del medesimo servizio di ripristino post incidente, nei confronti delle compagnie assicurative (R.C.A.) dei proprietari dei veicoli responsabili degli incidenti stradali;
12. che l'Amministrazione Comunale, ai fini del regolare e trasparente affidamento del servizio ha individuato, sin d'ora, le tipologie degli interventi, i caratteri e i requisiti essenziali ai fini dell'efficace realizzazione del servizio su tutta la rete stradale afferente all'Ente;
13. le tipologie di intervento che l'Amministrazione intende affidare all'interno del *servizio di ripristino post incidente*, consistono nell'attività eseguita in situazione di emergenza, tesa al ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e alla reintegra delle matrici ambientali, post incidente, consistente nella pulitura della piattaforma stradale e delle sue pertinenze mediante:
 - *"intervento standard"*, il ripristino della sicurezza stradale e la reintegra delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali che comportino l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati e il recupero dei detriti solidi dispersi, in dotazione funzionale dei veicoli, sul sedime stradale;
 - *"interventi senza individuazione del veicolo responsabile"*, gli interventi standard eseguiti regolarmente ancorché in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, della possibilità di recuperare i costi delle compagnie assicurative;
 - *"interventi perdita di carico"*, l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti che comportino la perdita di carico da parte dei veicoli trasportanti coinvolti.
14. che l'Amministrazione, in virtù dei precipi interessi che vengono in rilievo e che s'intendono tutelare con l'affidamento del *servizio di ripristino post incidente* (l'incolumità personale, la salute pubblica, la salvaguardia ambientale, la fluidità della circolazione stradale, la sicurezza dei lavoratori) intende realizzare detto servizio attraverso Operatore esterno che con comprovata esperienza e capacità tecnico-operativa, possa al meglio rendere il servizio a beneficio della collettività;
15. che i requisiti minimi di cui l'Operatore esterno deve disporre sono i seguenti:
 - attivazione dell'intervento su richiesta telefonica alla sala operativa dell'affidatario del servizio da parte dalla Polizia Locale e/o dalle altre Forze dell'Ordine presenti sul territorio, ovvero dal personale dipendente dal Comune; la comunicazione telefonica si realizza attraverso il numero verde della sala operativa, attiva 24 ore su 24, per 365 giorni l'anno, che garantisce tempi di risposta non superiori a un minuto per almeno il 90% delle chiamate;
 - le strutture operative sul territorio devono garantire tempestivi e solerti tempi di intervento sul luogo del sinistro, al massimo, salvo casi di comprovata impossibilità, non superiori a:
 - 30 minuti per i giorni feriali dalle ore 6:00 alle 22:00, sabato escluso;
 - 45 minuti per tutti i giorni dalle ore 22:00 alle 6:00, festivi e sabato dalle ore 00:00 alle 24:00;tali parametri indicano l'arco temporale che comincia dall'attivazione da parte delle Forze dell'Ordine alla sala operativa e si conclude con l'arrivo della struttura operativa sul luogo dell'incidente;
16. che è pervenuta all'Amministrazione Comunale proposta di affidamento del *servizio di ripristino post incidente*, della società "Sicurezza e Ambiente S.p.A.", con sede legale a Roma, Largo Ferruccio Mengaroni n. 25, per la quale sussistono ampiamente i requisiti e le caratteristiche essenziali, specie in ordine ai profili qualitativi del servizio richiesti, dunque, risultano soddisfatte le condizioni di legge di cui all'articolo 57 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, più specificamente:
 - A. *titolarità di protocolli operativi in esclusiva*, la struttura dell'operatore economico individuato opera ormai da tempo sull'intero territorio nazionale, attraverso l'applicazione di protocolli

congeniati per lo scrupoloso rispetto della normativa vigente, specie in tema di sicurezza stradale e di tutela ambientale e sicurezza dei lavoratori, nel massimo rendimento ed efficacia dell'intervento reso;

- B. ampia e comprovata esperienza pluriennale, la pratica e le procedure rese da tale Operatore su scala nazionale, nel corso degli anni, hanno consentito il raggiungimento di un elevato grado di efficienza, desumibile dal numero degli interventi realizzati con successo e dalla stabilità aziendale acquisita nell'ultimo triennio;
- C. riconoscimenti ed accrediti, l'operatore economico individuato è accreditato da numerose Amministrazioni Pubbliche, le quali, apprezzando la diligente e professionale attività resa, hanno riconosciuto la proficuità del servizio, ma soprattutto la qualità dell'operatore prescelto, disponibile a servizi aggiuntivi e complementari a quello di *ripristino*, resi sempre senza costo alcuno per la Pubblica Amministrazione;
- D. strumenti di studio e di ricerca, notevoli risorse ed energie sono profuse alla valorizzazione del Centro Studi "Sapere Aude" - struttura interna ma con autonomia decisionale e di spesa - afferente all'Operatore economico proponente. "Sapere Aude", sotto la guida del Comitato Scientifico, ha intrapreso progetti di formazione culturale, ma soprattutto il finanziamento di borse di studi con Università italiane, per la promozione, studio, ricerca nelle materie d'interesse per l'attività connessa al ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e la salvaguardia dell'ambiente;
- E. controllo della filiera dei rifiuti prodotti, i MUD esibiti e le iscrizioni abilitanti presso l'Albo Nazionale Gestori Ambientali, comprovano la aderenza dell'operato al Decreto Legislativo n. 152 del 12 aprile 2006 - Codice dell'Ambiente - e dal Decreto Ministeriale del 17 dicembre 2009 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare e del Territorio.

considerato che tale indirizzo risponde ai principi di efficienza, efficacia e adeguatezza dell'azione amministrativa in relazione agli scopi sociali dei servizi demandati alla competenza del Comune;

attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del T.U. approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

atteso altresì che il comandante dei Vigili Urbani, con nota prot.679 del 22/01/2011 ha ritenuto la proposta vantaggiosa per l'A.C.;

Visti:

lo schema di convenzione per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e la reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, interventi eseguiti in situazioni di emergenza;

l'atto aggiuntivo "per l'esecuzione degli interventi di rimozione, trasporto, conferimento provvisorio a un centro di raccolta e successiva demolizione, radiazione e cancellazione dal P.R.A. dei veicoli e/o rimorchi rinvenuti in evidente stato di abbandono, su aree a uso pubblico e sulle aree private ad uso pubblico";

Ritenuti meritevoli di approvazione;

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

1. **di considerare** le premesse e gli allegati parte integrante e sostanziale del presente disposto deliberativo;
2. **di concedere** l'affidamento del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, compromesse a seguito del verificarsi di incidenti stradali, in virtù della sottoscrizione di apposita "Convenzione", a Sicurezza e Ambiente S.p.A., in quanto sussistono le condizioni prescritte dalla legge;
3. **di approvare** lo schema di Convenzione e l'atto aggiuntivo in proposito predisposto;
4. **di autorizzare** il Responsabile competente alla sottoscrizione della Convenzione ad *hoc* predisposta, come da modello allegato;
5. **di stabilire** fin d'ora che la "Convenzione" di affidamento del servizio avrà la durata di anni quattro a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione stessa.
6. **di dare atto** che con l'adozione del presente atto nessuna spesa graverà sul bilancio dell'Ente.
7. **di trasmettere** copia del presente atto al comando Vigili Urbani;
8. **di dichiarare** - con separata e unanime votazione - nell'interesse del Comune, la presente deliberazione immediatamente eseguibile in considerazione dell'urgenza di provvedere in merito.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Salvatore Giacquinta

Il Resp. Area "AA.GG."
dott.ssa C. Morello

Convenzione

per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e la reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, interventi eseguiti in situazioni di emergenza

tra

il "Comune di", con sede in, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n., rappresentato nel presente atto da, nato a (.....) il domiciliato per la carica presso la sede comunale, giusto atto di nomina, n., repertorio n., in seguito per brevità denominato anche "Comune";

e

"Sicurezza e Ambiente S.p.A.", con sede in Largo Ferruccio Mengaroni n. 25 - 00133 Roma, Capitale Sociale € 1.750.000,00, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 09164201007, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al R.E.A. n. 1144398, in persona di, nella Sua qualità di

Premesso

1. che il Comune, come previsto dal Titolo II del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - "Codice della Strada" - e in particolare dall'art. 14 che disciplina la responsabilità dell'Ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale, deve provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza dell'area interessata da incidenti, nonché assicurare il ripristino dello stato dei luoghi così come disposto dall'art. 211 del medesimo Decreto.
Nell'eventualità che da tali incidenti derivi la presenza sulla piattaforma stradale di residui, materiali o liquidi, costituenti condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, per la salvaguardia ambientale, per la tutela della salute pubblica, occorre procedervi con solerzia all'eliminazione, per consentire la riapertura al traffico;
2. che il Comune è tenuto a ottemperare ai principi generali dettati dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - ovvero *"La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato"*.
3. che l'attività di ripristino post incidente deve essere eseguita nel pieno rispetto delle norme contenute nel Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 - Codice dell'Ambiente - più specificamente: l'art. 192 sancisce che *l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati*; l'art. 256 vieta *la gestione dei rifiuti in mancanza delle prescritte procedure di abilitazione*; l'art. 239 in applicazione al principio *chi inquina paga* e in armonia con la legislazione comunitaria, introduce le norme che governano procedure, modalità e requisiti necessari per il corretto disinquinamento delle aree contaminate;
4. che l'art. 15, comma 1, lettera f-bis, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada -, inserito dalla legge n. 120 del 29 luglio 2010, rubricato *"Atti vietati"* prevede che *"su tutte le strade e loro pertinenze è vietato (...) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in sosta o in movimento"*. Per le violazioni a tale divieto è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 400;
5. che il Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - all'art. 15 lettera f) vieta di *"depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze"*; all'art. 161 prevede la fattispecie secondo la quale, allorquando si verifichi la caduta o lo spargimento di materie viscido o infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione stradale, il conducente del veicolo, fonte della caduta o dello spargimento, è tenuto ad *adottare ogni cautela necessaria per rendere sicura la circolazione e libero il transito* (comma II), ed inoltre, deve provvedere a *segnalare il pericolo agli altri viaggiatori ed informare del fatto l'Ente proprietario della strada o un organo di Polizia* (comma III), tutto ciò è funzionalizzato a garantire il corretto ripristino delle condizioni di sicurezza della strada;

6. che per consolidato orientamento giurisprudenziale, la Corte Suprema di Cassazione ha individuato responsabilità di carattere civile per la Pubblica Amministrazione e penale in capo agli Amministratori per i danni derivanti all'utenza mobile *"dalla non adeguata manutenzione e dal non adeguato controllo dello stato delle strade"*;
7. che il Comune, per garantire gli adempimenti citati e in relazione all'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, di cui all'art. 211 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - è giunto nella determinazione di sottoscrivere la presente "Convenzione" con Sicurezza e Ambiente S.p.A., al fine di garantire le procedure di intervento tese ad assicurare l'esecuzione dell'attività di ripristino post incidente, mediante *"pulitura della piattaforma stradale e sue pertinenze"* interessate da incidenti stradali, con la massima professionalità, trasparenza e assenza di costi per la Pubblica Amministrazione e per il cittadino. Le Compagnie Assicuratrici che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati, sostengono interamente il costo dell'intervento di ripristino post incidente;
8. che il servizio oggetto della presente "Convenzione" sarà reso da Sicurezza e Ambiente S.p.A. in applicazione del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 - Codice dei Contratti Pubblici -, dove all'art. 3 definisce la «concessione di servizi» quale *contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all'articolo 30*. Quest'ultimo articolo prevede il regime normativo regolante tale istituto, specificando che nella concessione di servizi *la controprestazione a favore del concessionario, consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio*.

Considerato

- A. che Sicurezza e Ambiente S.p.A., attraverso l'analisi delle esigenze operative di Enti e Amministrazioni, negli anni ha sviluppato modalità e protocolli innovativi tesi a garantire la sicurezza viaria e la salvaguardia ambientale, post incidente stradale, al fine di favorire l'affidamento del servizio di ripristino nel rispetto delle prescrizioni legislative e dei principi di economicità degli Enti;
- B. che Sicurezza e Ambiente S.p.A. assume quale principio precipuo ed ispiratore della propria attività il rispetto della legalità, a partire dalla fase precontrattuale, per tutto il corso dell'esecuzione della convenzione, nella massima professionalità ed eticità.
- C. che Sicurezza e Ambiente S.p.A. ha creato una struttura operativa su tutto il territorio nazionale sotto la regia di una propria Centrale Operativa - attiva 24 ore su 24, 365 giorni l'anno - che coordina, nel rigoroso rispetto del complesso normativo vigente, l'attività di *"pulitura della piattaforma stradale"* eseguita dagli operatori territorialmente decentrati, Centri Logistici Operativi, afferenti alla Struttura Centrale di Sicurezza e Ambiente S.p.A.;
- D. che Sicurezza e Ambiente S.p.A. - allo scopo di garantire la massima efficienza ed efficacia degli interventi, con l'applicazione dei protocolli operativi all'uopo elaborati - provvede alla formazione professionale del personale dei Centri Logistici Operativi;
- E. che Sicurezza e Ambiente S.p.A. opera in base a procedure di gestione facenti parte di un sistema informatizzato coperto da brevetto per invenzione industriale e impiega "veicoli polifunzionali" secondo modelli di esecuzione del servizio coperti da diritti di utilizzazione. Il complesso operativo è pertanto caratterizzato da specificità proprie e risulta perfettamente allineato al quadro normativo sia per quanto concerne la sicurezza stradale che la tutela ambientale;
- F. che in data 14 Gennaio 2010 Sicurezza e Ambiente S.p.A. ha sottoscritto Accordo Quadro con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI Italia), con il quale, l'ANCI, valutato l'operato e le caratteristiche di Sicurezza e Ambiente S.p.A., indica alle Amministrazioni Comunali l'opportunità di affidare a "Sicurezza e Ambiente S.p.A." il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e reintegra delle matrici ambientali, post incidente.

Tutto ciò premesso, da considerarsi a ogni effetto di legge parte integrante e sostanziale del presente accordo,

le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Accordo ed oggetto della convenzione

1. Il "Comune di" concede a "Sicurezza e Ambiente S.p.A.", che accetta, su tutta la rete stradale comunale, il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, post incidente stradale, mediante *"pulitura della piattaforma stradale e delle sue pertinenze"*.
2. La struttura operativa di Sicurezza e Ambiente S.p.A. è tenuta a espletare gli interventi in situazioni di emergenza che vengono attivati su semplice richiesta telefonica alla Centrale operativa da parte dei soggetti indicati nel successivo articolo 2 rubricato *"Modalità di intervento"*.

Le tipologie di intervento, in emergenza, di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e reintegra delle matrici ambientali, post incidente stradale, consistono nella pulitura della piattaforma stradale con:

- a. aspirazione dei liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli, versati sulla carreggiata;
- b. recupero dei rifiuti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale;
- c. ogni altra attività necessaria a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale;

La tipologia d'intervento sub a) e sub b) sarà realizzata da Sicurezza e Ambiente S.p.A. anche nel caso di incidenti privi dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, l'onere economico relativo a tale intervento resterà a carico esclusivo di Sicurezza e Ambiente S.p.A., che non potrà recuperare i costi dalle compagnie assicurative.

Articolo 2

Modalità di intervento

1. Gli interventi di Sicurezza e Ambiente S.p.A. potranno essere richiesti dalla Polizia Locale e/o dalle Forze dell'Ordine presenti sul territorio, ovvero dal personale addetto alla Viabilità dipendente del Comune, attraverso comunicazione telefonica al numero verde della **Centrale Operativa** di Sicurezza e Ambiente S.p.A., tel. **800.014.014** (in servizio 24 ore su 24, per 365 giorni l'anno), che dovrà garantire tempi di risposta non superiori a un minuto per almeno il 90% delle chiamate.
2. La Centrale Operativa provvederà ad attivare, alla ricezione della richiesta telefonica, il Centro Logistico Operativo più vicino, per consentire il tempestivo e risolutivo intervento.

Articolo 3

Tempi di intervento

1. Considerato che il servizio di ripristino post incidente riveste carattere di pubblica utilità, con ampi risvolti sociali, in quanto direttamente connesso a garantire l'incolumità personale, la tutela dell'ambiente, la sicurezza della circolazione e la fluidità viaria ambientale, i tempi di intervento debbono essere contenuti al massimo e, salvo casi di comprovata impossibilità, non superare:
 - 30 minuti per i giorni feriali dalle ore 6:00 alle 22:00, sabato escluso;
 - 45 minuti per tutti i giorni dalle ore 22:00 alle 6:00, festivi e sabato dalle ore 00:00 alle 24:00.
2. Ciascun intervento delle strutture operative di Sicurezza e Ambiente S.p.A. potrà essere posto sotto la direzione della linea operativa dell'Ente, il quale si riserva la possibilità di coordinare i movimenti dei mezzi utilizzati e di documentarne le diverse fasi di intervento.

Articolo 4

Modalità operative e formazione del personale dei Centri Logistici Operativi

1. Le strutture operative di Sicurezza e Ambiente S.p.A. - Centri Logistici Operativi - svolgeranno le operazioni di *"pulitura della piattaforma stradale compromessa da incidenti dei veicoli"*, con interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, mediante:
 - a) *"pulitura"* del manto stradale, consistente nell'aspirazione dei liquidi inquinanti sversati di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti, recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e

relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi;

- b) "lavaggio" della pavimentazione con soluzione di acqua e "tensioattivo ecologico" e/o "disgregatore molecolare biologico"⁽¹⁾ della catena molecolare degli idrocarburi;
 - c) "aspirazione" dell'emulsione risultante ed eventuale lavaggio finale.
2. A seguito dell'iter procedurale sopra delineato, le fasi operative succedanee attengono al rispetto degli adempimenti e delle procedure rigorosamente prescritti dal Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 - Codice dell'Ambiente - a tutela e salvaguardia delle matrici ambientali, duplicemente esposte, sia in termini di integrità del suolo compromesso dalla presenza di sostanze inquinanti, sia in relazione al corretto e regolare svolgimento delle fasi che attengono all'intero ciclo di tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto della pulitura-bonifica stradale.
 3. Sicurezza e Ambiente S.p.A. si impegna a realizzare tutti gli interventi previsti nella presente "Convenzione" nel pieno rispetto delle normative in termini di sicurezza stradale, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.
 4. Il personale addetto alle operazioni in strada dovrà essere dotato di vestiario che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità, secondo quanto previsto dall'art. 37 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada e dalla Direttiva del Ministero dei LL.PP. del 24 maggio 1999.
 5. La tipologia degli indumenti e le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi al Decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici del 9 giugno 1995.
 6. La formazione del personale sarà curata e gestita da Sicurezza e Ambiente S.p.A., attraverso la frequentazione e il conseguimento di corsi, preordinati all'acquisizione delle procedure operative, strumentali alla risoluzione delle problematiche scaturenti dal verificarsi di incidenti stradali, nel pieno rispetto della normativa vigente.

Articolo 5

Condizioni economiche del servizio e delega a operare per conto del Comune

1. **"Sicurezza e Ambiente S.p.A."**, conformemente a quanto disposto dall'articolo 30 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006 n. 163, riceve, come controprestazione della concessione del servizio da parte del Comune, *unicamente il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio medesimo*, dunque, gli oneri economici degli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, post incidente stradale, saranno a carico delle compagnie assicurative garanti dei danneggiati. Nessun onere economico, in nessun caso, sarà a carico della Pubblica Amministrazione.
2. *A fortiori ratione*, il Comune, in qualità di Ente proprietario dell'arteria stradale danneggiata dall'incidente, conferisce a "Sicurezza e Ambiente S.p.A.", nel suo interesse, ogni più ampio potere per agire e intraprendere le più opportune azioni nei confronti del responsabile del sinistro ex art. 2054 C.C., per denunciare alle compagnie assicurative detti sinistri, per trattarne la liquidazione, per incassare e per sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio, trattenendo l'indennizzo corrisposto per l'attività di ripristino post incidente eseguita.
3. All'avvenuto pagamento della fattura proforma, emessa nei confronti della Compagnia assicurativa, (garante del veicolo il cui conducente sia risultato responsabile dell'incidente), Sicurezza e Ambiente S.p.A. emetterà regolare fattura quietanzata nei confronti dell'Ente.

Articolo 6

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3, commi 8 e 9 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, **"Sicurezza e Ambiente S.p.A."** si obbliga espressamente a riscuotere dalle Compagnie Assicurative tutti gli emolumenti con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Parimenti **"Sicurezza e Ambiente S.p.A."** si obbliga a pagare i corrispettivi ai Centri Logistici

⁽¹⁾ Il "Bioversal HC" è l'unico prodotto che abbia ottenuto dal Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare l'autorizzazione all'impiego come disinquinante e disperdente, da utilizzare in mare (ambiente cui è riservato il più elevato livello di protezione) per la bonifica dalla contaminazione da prodotti petroliferi, oltre alla valutazione favorevole dell'Istituto Superiore della Sanità (decreto 24 settembre 2008, n. 1542 e attestato n. 1070 del 24 luglio 2009).

Operativi (CLO), effettuando transazioni da eseguirsi mediante i servizi delle banche o della società Poste Italiane S.p.A.

Articolo 7

Incombenze a carico del Comune e casistica di intervento

1. L'Ente proprietario della strada formulerà alle Forze dell'Ordine intervenute sul luogo del sinistro, una richiesta dei dati non sensibili relativi all'evento e ai veicoli interessati, ove non sia stato possibile raccogliere la firma degli Agenti presenti sul *modulo a compilazione facilitata*, redatto dall'operatore del Centro Logistico Operativo intervenuto.
2. In carenza della richiesta dei dati di cui sopra, Sicurezza e Ambiente S.p.A. è legittimata a presentare richiesta dei dati stessi, via fax o e-mail, direttamente alle Forze dell'Ordine intervenute, in relazione allo specifico impegno assunto dall'Ente medesimo con la sottoscrizione della presente Convenzione.
3. Per garantire il puntuale adempimento di quanto stabilito nella presente "Convenzione", l'Ente si impegna, inoltre, a emanare specifiche direttive al proprio "Settore Viabilità", al relativo personale dipendente e a tutte le Forze dell'Ordine che operano sulla rete viaria di propria competenza, allo scopo di rendere note le procedure sopra citate, precisando che al verificarsi di incidenti stradali compromettenti la sicurezza viaria e la tutela ambientale, sono tenuti ad attivare il servizio di ripristino post incidente, mediante chiamata al numero verde 800.014.014.
3. Le Parti concordano che ogniqualvolta a seguito di incidente stradale abbia a verificarsi sversamento di liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti (lubrificanti, carburanti, refrigeranti, ecc.) e/o dispersione di detriti solidi, non biodegradabili, relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, metallo, residui di carrozzeria, ecc.), dovrà essere immediatamente attivata la struttura operativa di "Sicurezza e Ambiente S.p.A.", che procederà al ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e alla reintegra delle matrici ambientali compromesse, con professionalità e senza costi per l'Ente proprietario della strada e per il cittadino, in quanto addebitati alla Compagnia di assicurazione.

Articolo 8

Assunzione di responsabilità da parte di Sicurezza e Ambiente S.p.A. e garanzie offerte

1. Sicurezza e Ambiente S.p.A. ha stipulato polizza di assicurazione, avente massimale del valore di cinque milioni di euro per sinistro, a copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza.
2. Sicurezza e Ambiente S.p.A. è qualificata, con tutta la propria struttura operativa territoriale attraverso l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (articolo 212, comma 8, del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 - Codice dell'Ambiente -); la struttura centrale di Sicurezza e Ambiente S.p.A. è, inoltre, iscritta alla Categoria 9 "bonifica siti" presso il medesimo Albo (articolo 8 del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 28 aprile 1998, n. 406).
3. Sicurezza e Ambiente S.p.A. è in possesso delle certificazioni di conformità agli standards UNI EN ISO 9001/2000 (certificazione del Sistema di Qualità), UNI EN ISO 14001/2004 (certificazione di Sistemi di Gestione Ambientale) e UNI 11200/2006 (certificazione della Centrale Operativa per il coordinamento delle operazioni di ripristino) e si impegna a conservarli durante la vigenza della Convenzione;
4. Sicurezza e Ambiente S.p.A. ha adottato il modello di gestione, organizzazione e controllo d'impresa, realizzato nel rispetto dei principi e delle prescrizioni previste dal Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231, al fine di dotare la propria struttura aziendale delle procedure in grado di fornire tempestive segnalazioni, sull'insorgere di potenziali criticità in ordine al comportamento eticamente corretto e giuridicamente rilevante.

Articolo 9

Pianificazione di incontri periodici

Le Parti concordano di programmare incontri periodici per fare il punto della situazione, con l'analisi del

complesso delle attività svolte dagli operatori di Sicurezza e Ambiente S.p.A., allo scopo di verificare qualità e quantità degli interventi, per poter introdurre eventuali correttivi e miglioramenti del servizio.

Articolo 10

Accesso alla documentazione relativa agli interventi

Sicurezza e Ambiente S.p.A., nell'ottica di offrire la massima trasparenza all'attività svolta, assicura all'Ente firmatario della presente convenzione la possibilità di consultare, con accesso riservato al portale www.sicurezzaeambientespa.com, tutta la documentazione da noi raccolta ed elaborata per la corretta gestione degli interventi di ripristino realizzati sulla rete stradale dell'Ente convenzionato.

Articolo 11

Durata della "Convenzione"

La presente "Convenzione" avrà la durata di anni 4 (quattro) a decorrere dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza del termine della convenzione, qualora non sia ancora realizzato un nuovo affidamento, l'impresa firmataria della presente convenzione garantirà la continuità del servizio fino all'assegnazione esecutiva con eventuale nuovo affidatario.

Articolo 12

Varie

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della presente Convenzione. Qualsiasi sua modifica dovrà avvenire con l'accordo delle Parti e in forma scritta.
2. Le Parti espressamente convengono che per qualsiasi controversia connessa alla interpretazione, all'esecuzione, alla risoluzione della presente Convenzione sarà competente il Foro di Roma.
3. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle norme legislative e regolamentari applicabili.

Letto, confermato e sottoscritto.

per il "**Comune di**"

.....
(.....)

per "**Sicurezza e Ambiente S.p.A.**"

.....
(.....)

Luogo, data

Si allega alla presente l'atto funzionale alla convenzione.

ATTO AGGIUNTIVO

"per l'esecuzione degli interventi di rimozione, trasporto, conferimento provvisorio a un centro di raccolta e successiva demolizione, radiazione e cancellazione dal P.R.A. dei veicoli e/o rimorchi rinvenuti in evidente stato di abbandono, su aree a uso pubblico e sulle aree private a uso pubblico"

ALLA CONVENZIONE

per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e la reintegra delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, interventi eseguiti in situazioni di emergenza

tra

il "Comune di", con sede in, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n., rappresentato nel presente atto da, nato a (....) il domiciliato per la carica presso la sede comunale, giusto atto di nomina, n., repertorio n., in seguito per brevità denominato anche "Comune";

e

"Sicurezza e Ambiente S.p.A.", con sede in Largo Ferruccio Mengaroni n. 25 - 00133 Roma, Capitale Sociale € 1.750.000,00, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 09164201007, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al R.E.A. n. 1144398, in persona di, nella Sua qualità di

Premesso

- che il Comune ha provveduto alla sottoscrizione della convenzione con Sicurezza e Ambiente S.p.A. per l'affidamento del servizio di ripristino post incidente;
- che il Comune, in qualità di Ente proprietario, è tenuto a liberare la rete stradale da veicoli in stato di abbandono, in modo da recuperare spazio per il parcheggio dei veicoli e da evitare l'inquinamento dell'area per effetto del degrado degli stessi, per una migliore immagine e corretta gestione della *res publica*.
- che il Comune ha interesse alla sottoscrizione del presente "Atto aggiuntivo", integrativo della convenzione sottoscritta, al fine di realizzare, nella massima economicità, non essendovi onere economico alcuno per l'Amministrazione, un servizio a beneficio della collettività;
- che Sicurezza e Ambiente S.p.A. è disponibile ad assumere l'incarico di "general contractor" per l'esecuzione delle attività indicate al successivo articolo 1, in ordine dei veicoli in evidente stato di abbandono in conformità ai requisiti dalla legge prescritti;

Tutto ciò premesso, da considerarsi a ogni effetto di legge parte integrante e sostanziale del presente accordo,

le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Accordo e oggetto dell'atto aggiuntivo

1. Il "Comune di" affida a "Sicurezza e Ambiente S.p.A.", che accetta, l'esecuzione dei servizi di rimozione, trasporto, conferimento provvisorio a un centro di raccolta e successiva demolizione, radiazione e cancellazione dal P.R.A. dei veicoli a motore o non, rinvenuti dalle Forze dell'Ordine competenti territorialmente, su aree pubbliche e proprie pertinenze e nelle aree private di uso pubblico, quando siano in evidente stato di abbandono. Il servizio dovrà essere svolto, ove legittimamente richiesto, secondo il disposto dell'art. 1 del D. M. 460/1999.
2. Società si impegna a svolgere tale attività senza limitazioni del numero dei veicoli da rimuovere o rimossi.
3. Detti interventi saranno eseguiti esclusivamente da "Centri di raccolta e smaltimento", convenzionati con Sicurezza e Ambiente S.p.A., in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge.

Articolo 2

Modalità e tempi di intervento

1. Sicurezza e Ambiente S.p.A. si impegna a realizzare il servizio mediante ditte ad essa collegate, denominate "Centri di raccolta e demolizione".
2. Gli interventi di Sicurezza e Ambiente S.p.A. possono essere chiesti dalle singole Unità Operative di Polizia Municipale e dal personale della viabilità dipendente dal Comune, attraverso congrua comunicazione, anticipata telefonicamente al numero 06.20077-5, inoltrata a mezzo fax al numero 06.20630663.
7. Al Comando del Corpo di Polizia Municipale spetta il coordinamento e il controllo del servizio affidato a "Sicurezza e Ambiente S.p.A.". Il Comune si riserva pertanto di effettuare specifiche verifiche sullo svolgimento del servizio.

Articolo 3

Requisiti dei "Centri di raccolta e demolizione" per l'espletamento del servizio

1. Il servizio rimozione verrà svolto dai "Centri di raccolta e demolizione" selezionati direttamente da Sicurezza e Ambiente S.p.A.. Le Ditte selezionate dovranno essere in possesso di tutti i titoli autorizzativi prescritti dalla L. n. 122 del 05.02.1992, dal D. Lgs. n. 209 del 24.06.2003, dal D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006, dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione, nonché da ogni altra normativa applicabile in ragione del servizio affidato.
2. I "Centri di raccolta e di demolizione" cui Società si avvale debbono essere forniti dei necessari requisiti soggettivi dettati dall'art. 38 D. Lgs 163/2006 e s.m. e i., nonché dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale dettati rispettivamente dagli artt. 41 e 42 D. Lgs 163/2006 e s.m. e i.. Il possesso dei requisiti di cui al citato art. 38 dovrà essere verificato da Società nei modi e termini previsti dal medesimo decreto legislativo.

Articolo 4

Condizioni per lo svolgimento del servizio

1. Sicurezza e Ambiente S.p.A. si avvale di "Centri di raccolta e demolizione" che, per l'espletamento delle descritte attività, hanno la disponibilità di mezzi omologati del competente Ministero dei Trasporti - Direzione Generale M.C.T.C. e dotati di dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante, in perfetta efficienza, nonché di tutte le attrezzature idonee a rimuovere prontamente i veicoli;

Articolo 5

Modalità di svolgimento del servizio

1. L'attività di rimozione dei veicoli in evidente stato di abbandono deve avvenire in orari tali da non ostacolare il regolare flusso del traffico.
2. Prima di rimuovere il mezzo rinvenuto in evidente stato di abbandono, il personale della Polizia Municipale redigerà un verbale dello stato d'uso e di conservazione dello stesso, nonché delle eventuali parti mancanti, previo accertamento che il veicolo non sia interessato da un procedimento penale e/o denuncia di furto.
3. Le procedure da applicare dovranno essere quelle previste dall'art. 1 comma 1, D. M. 460/1999 e, in particolare:
 - a. "Gli Organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, allorché rinvencono su aree ad uso pubblico un veicolo a motore o un rimorchio in condizioni di evidente stato di abbandono e, cioè, privo della targa di immatricolazione o del contrassegno di identificazione, ovvero di parti essenziali per l'uso o la conservazione, oltre a procedere alla rilevazione di eventuali violazioni alle norme di comportamento del Codice della Strada, danno atto, in separato verbale di constatazione, dello stato d'uso e di conservazione del veicolo e delle parti mancanti, e, dopo aver accertato che nei riguardi del veicolo non sia pendente denuncia di furto, contestualmente alla procedura di notificazione al proprietario del veicolo, se identificabile, ne dispongono, anche eliminando gli ostacoli che ne impediscono la rimozione, il conferimento provvisorio ad uno dei Centri di raccolta individuati annualmente dai Prefetti con le modalità di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, tra quelli autorizzati ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

- b. Trascorsi sessanta giorni dalla notificazione, ovvero, qualora non sia identificabile il proprietario, dal rinvenimento, senza che il veicolo sia stato reclamato dagli aventi diritto, lo stesso si considera cosa abbandonata ai sensi dell'articolo 923 del Codice Civile.
- c. Decorso tale termine il Centro di raccolta, di cui al precedente comma 1, procede alla demolizione e al recupero dei materiali, previa cancellazione dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ferma restando la necessità di comunicazione da parte degli Organi di polizia di tutti i dati necessari per la presentazione, da parte del Centro di raccolta, della formalità di radiazione. La richiesta di cancellazione è corredata dell'attestazione dell'Organo di polizia della sussistenza delle condizioni previste nel comma 1, nonché di quella che il veicolo non risulta oggetto di furto al momento della demolizione, integrate dalla dichiarazione del gestore del Centro di raccolta circa il mancato reclamo del veicolo ai sensi del comma 2. L'onere della restituzione al pubblico registro automobilistico (P.R.A.) delle targhe e dei documenti di circolazione a carico dei gestori dei Centri di raccolta, è limitato a quelli rinvenuti nel veicolo secondo quanto attestato dal verbale di constatazione redatto dagli Organi di polizia. Resta fermo l'obbligo dei soggetti già intestatari del veicolo di consegnare le targhe e i documenti di circolazione in loro possesso."
- 4 Di ogni operazione di rimozione e affidamento del veicolo ai Centri, il personale del Corpo di Polizia Municipale deve rilasciare copia del verbale di cui al precedente punto 2, che deve essere sottoscritto anche dall'operatore del Centro affidatario addetto al carro rimotore, che provvederà anche a effettuare rilievo fotografico del veicolo rimosso.
- 5 Il veicolo rimosso è trasportato e custodito all'interno dei depositi del Centro affidatario fino al momento della sua demolizione, ovvero fino al momento della sua eventuale restituzione all'avente diritto che ne abbia fatto richiesta. Se il proprietario del veicolo rimosso in evidente stato di abbandono ne reclaims la restituzione nei termini consentiti, questa è effettuata dal Centro affidatario del servizio senza nulla a pretendersi per i servizi di rimozione, trasporto, custodia e sosta.

Articolo 6

Condizioni economiche del servizio

1. Gli interventi di rimozione dei veicoli in stato di abbandono, meglio descritti all'articolo 1 saranno effettuati da Sicurezza e Ambiente S.p.A. senza esborso alcuno da parte del Comune e dei cittadini.
2. Il profitto per Sicurezza e Ambiente S.p.A. o i "Centri di raccolta e demolizione" consisterà nel recupero del materiale risultante dalla eventuale demolizione degli stessi.

Articolo 7

Durata e risoluzione dell' "Atto aggiuntivo"

1. Il presente "Atto aggiuntivo" avrà la durata stessa della "Convenzione" a cui si riferisce, a meno che non intervenga disdetta da una delle Parti, da inoltrare a mezzo raccomandata A/R.

Articolo 8

Varie

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente "Atto aggiuntivo". Qualsiasi sua modifica dovrà avvenire con l'accordo delle Parti e in forma scritta.
2. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto del D.lgs. 196/2003.

Letto, confermato e sottoscritto

per il **"Comune di"**

.....
(.....)

per **"Sicurezza e Ambiente S.p.A."**

.....
(.....)

(luogo e data),

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la proposta del Resp. dell'Area "AA.GG." avente ad oggetto: "Servizio in emergenza, per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e la reintegra delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali" nel testo allegato facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Esaminati altresì la Convenzione e lo schema di Atto Ingiuntivo;

Ritenuto opportuno provvedere in merito con urgenza;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Decreto del Sindaco n° 56 del 30/12/2010 con il quale la D.ssa Morello Concetta è stata nominata responsabile della suddetta Area;

Vista la L.R. 44/91 e ss.mm. e ii;

Vista la L.R. 48/91 e ss.mm. ii.;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia ed il relativo Regolamento di esecuzione;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 267/2000;

il Bilancio 2011 in corso di formazione;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme previste dalla legge;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta , la Convenzione e lo schema di atto Ingiuntivo allegati alla presente deliberazione, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di dichiarare la presente deliberazione, attesa l'urgenza, con separata ed unanime votazione, immediatamente esecutiva.

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

IL PRESIDENTE
F.to D.tt Sardo salvatore

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to D'Aquila Maria Stella

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.r Carmelo Innocente

E' copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE

li, 02-02-2011

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio comunale dal 02/02/2011 al 15/02/2011
col n. 33 del registro di pubblicazione

IL MESSO COMUNALE
F.to Noto Salvatore

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991, n.44 e ss.mm.e ii.;

E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 02/02/2011 per rimanenti 15 gg. consecutivi (art.11, 1° comma);

☐ Con lettera n. _____ del _____ è stata trasmessa ai capigruppi consiliari;

☐ Con lettera n. _____ del _____ è stata trasmessa per il controllo preventivo di legittimità al CO.RE.CO. sez. Prov.le di Ragusa

IN QUANTO

☐ è soggetta al controllo per legge: _____ ne ha fatto richiesta -----

☐ ne ha/hanno fatto richiesta: il gruppo consiliare _____ ovvero n. _____ consiglieri

☐ Ne ha fatto richiesta 1/5 dei consiglieri ai sensi dell'art.15, comma 5°

Monterosso Almo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.r Carmelo Innocente

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la predetta deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 02/02/2011 al 15/02/2011
a norma dell'art.11 della L.R. 3.12.1991, n.44 e ss.mm.e ii. e che contro la stessa non furono presentati reclami;
che la stessa è divenuta esecutiva ;

☐ per decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

☐ per decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO.

☐ avendo comunicato il CO.RE.CO. di non aver riscontrato vizi di legittimità

☐ Esecutiva art.12 L.R. 44/91 e ss.mm.e ii.;

☐ Esecutiva art.16 L.R. 44/91 e ss.mm.e ii.;

Monterosso Almo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.r Carmelo Innocente

E' copia conforme all'originale

_____ li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione
all'ufficio il _____